

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
373/2023/R/EEL

DISPOSIZIONI SU PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 626/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 740/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 740/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) dell'11 gennaio 2023, prot. Autorità 1762, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 27 giugno 2023, prot. Autorità 43636, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- per quanto attiene alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Sarlux, con la deliberazione 626/2022/R/eel l'Autorità ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2023, le proposte presentate da Terna nel novembre 2022, ai sensi

del comma 64.31, lettera a), e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2023 (cfr. comma 77.56, lettera j); con la deliberazione 740/2022/R/eel, l'Autorità si è espressa su istanze formulate da Axpo Italia S.p.A. (di seguito anche: Axpo), per l'anno 2023, in relazione all'impianto Sarlux, facendo salva la possibilità per l'utente di esercitare la facoltà di cui al comma 77.56, lettera j);

- dalla prima e dalla seconda comunicazione Terna emerge che l'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 77.56, lettera j), e 64.30, lettera b), avanzando istanze, per l'anno 2023, in merito ai valori di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux, per quanto attiene alla componente a copertura dei costi per le emissioni e alla componente smaltimento;
- nel corrente anno, l'impianto Sarlux è soggetto al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Sarlux, approvare, con efficacia limitata all'anno 2023, le istanze formulate da Axpo, di cui alla prima e alla seconda comunicazione Terna;
- prevedere che, in relazione all'unità di produzione dell'impianto Sarlux:
 - a) ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci con la limitazione temporale indicata al precedente alinea;
 - b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento relative all'anno 2023 siano efficaci dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle proposte e alle istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 77.56, lettera j), e 64.30, lettera b), della deliberazione 111/06, da Axpo Italia S.p.A., per l'anno 2023, con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Sarlux, di cui alla prima e alla seconda comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad Axpo Italia S.p.A.;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini